



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Il Presidente

Letta l'istanza ex art. 150 c.p.c., depositata dalle parti ricorrenti nel procedimento iscritto a R.G.L. 2130 /2016;

vista la delega rimessa allo scrivente dal Presidente del Tribunale di Milano;

rilevato che il procedimento predetto è proposto nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e dell'USR Puglia-Ufficio III-Ambito Territoriale per la Provincia di Bari per ottenere la dichiarazione del diritto delle parti ricorrenti *"ad essere inserita a pettine negli elenchi di sostegno della scuola primaria delle graduatorie ad esaurimento formate, per il biennio 15/17, dall'USR Puglia-Ufficio IV-Ambito Territoriale per la Provincia di Bari"*;

rilevato che la predetta istanza ex art. 150 c.p.c. ha come oggetto l'autorizzazione a procedere alla notifica ai *"docenti appartenenti agli elenchi di sostegno della scuola primaria nelle graduatorie ad esaurimento relative al triennio 2014/2017 dell'USR Puglia"*, come risultanti dalle predette graduatorie;

considerato che l'elevato numero dei destinatari determina rilevanti difficoltà tanto in ordine all'esatta identificazione di essi (anche in relazione alla potenziale continua variabilità della graduatoria derivante dal possibile accoglimento di taluno dei numerosi ricorsi e dal conseguente inserimento in essa di altri soggetti) quanto della loro residenza anagrafica necessaria per la notifica secondo le modalità ordinarie, e che tali difficoltà inducono a ritenere legittima e opportuna la notifica per pubblici proclami, che, peraltro, risulterebbe particolarmente onerosa se corredata dall'indicazione in Gazzetta Ufficiale del nominativo di tutti docenti ricompresi nella graduatoria in questione;

visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;

considerato che l'art. 150 co. 3 c.p.c. consente al Presidente di indicare *"i modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati"*;

ritenuto che alla notifica per pubblici proclami possa applicarsi in via complementare anche l'ulteriore disposto dell'articolo 151 c.p.c. secondo cui *"il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge...quando lo consigliano circostanze particolari"*, dovendosi valorizzare il principio della effettiva conoscibilità da parte degli aventi diritto;

AUTORIZZA

le parti ricorrenti a notificare il ricorso predetto ai sensi dell'art. 150 co. 3 c.p.c. mediante deposito di copia dell'atto nella Casa Comunale di Milano e mediante pubblicazione -con anticipo conforme al disposto del co.5 dell'art 415 c.p.c. e tale da consentire l'eventuale costituzione in giudizio nei termini di legge dei potenziali controinteressati- in Gazzetta Ufficiale di un sintetico avviso che contenga gli estremi del procedimento, l'Autorità giudiziaria presso la quale questo è pendente, il provvedimento di fissazione dell'udienza, le Amministrazioni e le altre parti eventualmente intimare, la generica indicazione degli istanti, l'oggetto della domanda e l'indicazione, come controinteressati dei *"docenti appartenenti agli elenchi di sostegno della scuola primaria nelle graduatorie ad esaurimento relative al triennio 2014/2017 dell'USR Puglia"*, e che faccia rinvio al sito Internet istituzionale del MIUR, al sito istituzionale del Tribunale di Milano e ad altri siti di consultazione diffusa nel settore della scuola (ad es. www.orizzontescuola.it e www.tecnica dellascuola.it) nei quali verranno riportati, oltre ai suddetti dati sintetici, il ricorso nel testo integrale, le memorie di costituzione e i verbali di causa, avendo cura a che l'avviso permanga su tali siti almeno fino alla data utile per la costituzione in giudizio e alla data della prossima udienza.
Milano, 12/07/2016

Il Presidente della Sezione
Pietro Martello

